

AVVERTENZE (*)

Il presente libretto personale è rilasciato per le licenze di porto di fucile per uso di cacciagno o uso a rete e a danno personale. Per le licenze per uso di cacciagno e per il suo uso a rete sono in esclusiva di cui sotto il dazio del ministro; per la licenza per danno personale sono le ufficio di cinque anni delle dogane del tribunale, indipendentemente al rimborso ammesso delle licenze. Per le licenze di porto di fucile per uso di cacciagno o per danno personale il prezzo delle relative tasse sulle concessioni governative è annullo.

La licenza di porto di fucile è esclusivamente personale. Non è consentito il porto dell'arma da parte di persone che si accusano oggi o che è accusata di furto. Quando si porta l'arma è necessario portare anche le licenze, che non deve essere disposta dal libertà. L'arma e la licenza devono essere esibite ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di P.S. Per l'esercizio della caccia si osservino altrettante disposizioni riguardo al numero di cacciatori autorizzati.

Per l'esercizio dell'attività, necessaria occorre essere in possesso di patente autorizzata per la responsabilità civile verso terzi dovunque dall'uso delle armi o degli strumenti utili all'attività cacciatoria, membro di polizia cacciatrice per informazioni connesse all'esercizio delle proprie attività. Funzionali delle polizie cacciatriche sono determinati secondo quanto stabilito dall'art. 12 della legge 152/92.

Il possesso della licenza di porto di fucile per uso di cacciagno è autorizzato per l'esercizio cacciatoria, a pesce, oltre alle armi cacciatriche, assoldate da persona o da famiglia oppure appartenenti alla C.S. (comma 6 legge 152/92). L'esercizio delle armi cacciatriche è consentito soltanto nei boschi, nei campi e nelle foreste circoscrizioni della legge 152/92.

3. È passata con le seguenti penali previste dall'art. 20 bis della legge 18 aprile 1973, n. 100:

- * chiunque contriga un'area caccia da sparo, fin quelle indicate nel punto e secondo comma dell'art. 2 della stessa legge, a nuovi degli anni diciotto, che non mani in possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a mancaventi o a persone imprudenti nel maneggiaggio di un'arma;
- * chiunque provoca o adopera nella caccia delle armi moderne le cause che nevocano per impeditire che alcuna delle persone suddette giunga ad agguantare eventualmente.

È vietato portare armi nelle stanze pubbliche, anche alle persone assistite dalla finanza (art. 4 legge 140/73). Per i titolari di licenze di porto di fucile per uso di cacciagno è vietato il porto delle armi all'interno dei centri abitati e delle altre zone ore è vietata l'apertura venatoria, uscita e uscita di veicoli di qualsiasi genere e, comunque, nel giorno non consentiti per l'esercizio cacciatoria.

6. Ai sensi dell'art. 37 del L.U.L.P.S., per la licenza dell'istituto di P.S. è vietato sparare armi da fuoco in luogo sicuro o nelle sue vicinanze a lungo o in direzione di una pubblica via. La trasgressione è punibile ai sensi dell'art. 703 c.p. con la perdita del fisco sui commessi in un luogo dove vi sia adunanza o circa corso di persone.

7. Fare salvo le disposizioni speciali contenute nell'art. 37 della legge 152/92, la transgressione alle presenti avvertenze è salutabile ai fini della revoca della licenza.

(*) N.B. Le presenti avvertenze costituiscono indicazioni di sintesi e possono non esaurire né modificare le disposizioni vigenti in materia.

Mod. A del D.M. Fin. Fr.
25 gennaio 1980



LIBRETTO PERSONALE

PER

LICENZA DI PORTO DI FUCILE

Nº 645988-N

I.P.S. ITA - DIVISIONE - ROMA

FOTOGRAFIA DEL TITOLARE

MATERA
23 LUG. 2013

P. IL QUESTORE

GENERALITÀ

Signore PILIEROVINCENZOnato a ACCETTURAprovincia di M110/61

di condizione

dimorante a ACCETTURA

vico 1° CASALNUOVO n. 2

CONNOTATI

VEDI FOTO

Statura

Corporatura

Colorito

Capelli

Barba


Fronte

Occhi

Naso

Bocca

Segni particolari



MINISTERO DELL'INTERNO (Rinnovo)

N. 645P88N del libretto

N. 56/2013 di protocollo

SI AUTORIZZA

Il Signor PILIERO VINCENZO
nato a ACCORDIA (Prov. MT) il 4/10/61
a portare il fucile per uso di caccia a più di due colpi.

Dato a MATERA il 23 LUG. 2013

Firma del titolare



PILIERO

Roma, 2013 - ISTITUTO FEDERATIVO DI STAMPA DELLO STATO S.p.A.

La tassa di concessione governativa e accessori per complessivi
Euro centosettantatré 87,16 (€ 173,15)
è stata versata sul conto corrente postale n. 8003.

intestato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Roma 2 con bollettino
87 13/6/13



complinatore

CONTI CORRENTI POSTALI - Borsa di versamento

Banco P.

€	sui C/C n.	2 1 8 8 5 9
di Euro	8 4 , 0 0	
IMPORTO IN LETTERE	ottantaquattro/00	
INTESTATO A	REGIONE BASILICATA SERVIZIO TESORERIA	
CAUSALE	Tassa di concessione regionale in materia di caccia	
Art. 36 L. 30/07/1993 n. 1885, d.l. 2 Aprile 94 / L.		
PA	VCVL 0104 € 84,00 ⁰	
PA	C/C 000000218859 € 1,50 ⁰	
ROLLO DELL'UFFICIO POSTALE		
ESEGUITO DA	<i>Piccolo Vincenzo</i>	
VIA - PIAZZA VICO 1 ^o - CASALNUOVO, 2		
CAPI	5511 LOCALITÀ ACCESTURA	

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento - BancoPosta	
 sul C/C n. 8003	di Euro <i>173,16</i>
<i>verso operatore Valtre</i>	
importo in lettere <i>mille e settecento trentatré lire</i>	
INDIRIZZO A	
AGENZIA DELLE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA	
TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE	
CIGLIATO DA <i>Pili Elio VINCENZO</i>	
RIO DI VERSAMENTO 93/105-05-29-08-16 P 0031	
RIASCO VCYL 0102 (#173,16)	
RIASCO C/C 000000008003 (#1,50)	
ANNUALE <input checked="" type="checkbox"/>	
INTESA/CONVENZIONE <input type="checkbox"/>	
BONO-DIRETTIVA POSTALE	
AVVERTENZA:	
In caso di erroto versamento, l'istanza di rimborso dovrà essere presentata all'Ufficio delle Entrate territorialmente competente (domicilio fiscale del richiedente).	

